

Latina, 30 ottobre 2024



AGENZIA

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

**Analisi dei requisiti e delle condizioni per il
Rilascio dell'autorizzazione AEO e controlli
successivi**

La base giuridica che regola la procedura di rilascio dello status di AEO è costituita dai seguenti riferimenti normativi:

- articoli da 38 a 41 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) - Reg. (UE) n. 952/2013;
- articoli da 23 a 30 del Regolamento Delegato (RD) – Reg. (UE) n.2015/2446;
- articoli da 24 a 35 del Regolamento di Esecuzione (RE) – Reg. (UE) n. 2015/2447.

Per ottenere l'autorizzazione è necessario, pertanto, che l'operatore economico rispetti i requisiti e le condizioni necessarie stabilite dai citati articoli, le cui note esplicative sono fornite dagli Orientamenti unionali pubblicati nel documento della Commissione Europea **TAXUD/B2/047/2011-Rev. 6.**

Gli Orientamenti, seppur non giuridicamente vincolanti, costituiscono le Linee guida di carattere operativo utilizzate in tutti gli Stati membri.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Prima di esaminare le modalità di verifica dei previsti requisiti risulta necessario, sottolineare **l'importanza dell'utilizzo, da parte del richiedente, del proprio codice EORI**, al fine di dimostrare all'amministrazione doganale il pieno soddisfacimento dei requisiti, con particolare riferimento alla tracciabilità e conformità delle operazioni riferibili al richiedente.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Requisiti e condizioni previsti dalle disposizioni unionali

Si elencano, di seguito, i requisiti necessari ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione AEO previsti dalle disposizioni unionali.

Conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di precedenti di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente

L'articolo 39, lettera a) del CDU stabilisce che il requisito della conformità è soddisfatto in assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e in assenza di reati gravi commessi in relazione all'attività economica del richiedente.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

In effetti l'art. 24 RE – modificato dal RE n. 1727/2020 (entrato in vigore nel dicembre del 2020) – stabilisce, difatti, che *“il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:*

non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

chi sono le persone di cui alla lettera b?

- i) il richiedente;
- ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente;
- iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.”

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

L'art. 28 RD, al paragrafo 2 - disciplinando la fase di rilascio dell'autorizzazione – prevede, invece, che *“se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento”*

Inoltre, con la nuova formulazione dell'art.24 il legislatore unionale ha previsto una più netta distinzione tra le modalità di gestione delle **“infrazioni doganali e fiscali”** e quelle concernenti i **“reati gravi”**.

È stato chiarito, innanzitutto, che l'arco temporale da prendere in considerazione, in presenza di **infrazioni doganali e/o fiscali**, è di tre anni dal momento in cui l'illecito è stato commesso.

Non è stato, invece, previsto alcun limite temporale per quanto concerne **i reati gravi**.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Altro elemento, introdotto con la modifica dell'art. 24 RE, attiene all'ampliamento delle attività economiche in relazione alle quali gli Uffici delle Dogane devono verificare l'eventuale sussistenza di un reato grave.

Attualmente, pertanto, sia le infrazioni gravi e/o reiterate alla normativa doganale e fiscale, sia i reati gravi sono ritenuti rilevanti solo se:

- commessi dai soggetti individuati al punto b) dell'articolo 24 RE;
- aventi relazione con l'attività economica del richiedente o con altre attività economiche nell'ambito delle quali i medesimi soggetti rivestono uno dei ruoli considerati dalla citata norma unionale.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Sono, invece, ininfluenti le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata.

Si precisa che sono da considerare quali **violazioni gravi o ripetute** le infrazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

In relazione alla commissione di **reati gravi** e con riferimento all'assenza di un limite temporale, l'Avvocatura dello Stato, interpellata da ADM in merito alla necessità di avere dei chiarimenti interpretativi, ha individuato alcune ipotesi in cui, **nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile è possibile ritenere soddisfatto il criterio della conformità e procedere, conseguentemente, al rilascio o al mantenimento (in caso di riesame o monitoraggio) dell'autorizzazione AEO (Circ. 9/2024 – All. 1).**

1. CASI PARTICOLARI IN CUI LA PRESENZA DI UNA SENTENZA DI CONDANNA NON È OSTATIVA ALLA CONCESSIONE O AL MANTENIMENTO DELLO STATUS

I. Riabilitazione	In caso di riabilitazione, la precedente sentenza di condanna non rileva ai fini del rilascio dell'autorizzazione in quanto il codice penale prevede l'estinzione di ogni altro effetto penale.
II. Amnistia propria	In caso di amnistia propria (che interviene prima della sentenza penale di condanna), il rilascio dell'autorizzazione non trova elementi ostativi non essendo mai intervenuta una pronuncia di condanna.
III. Prescrizione del reato	In caso di prescrizione del reato, la precedente sentenza di condanna non rileva ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
IV. Oblazione	In caso estinzione del reato mediante oblazione, la precedente sentenza di condanna non rileva ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
V. Applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)	Se l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione è presentata dopo la sentenza di patteggiamento, ma prima dell'estinzione del reato , la sentenza rileva quale elemento ostativo . Se, invece, la domanda è presentata dopo l'estinzione del reato , la sentenza non rileva quale elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione in quanto l'art. 445, comma 2 c.p.p. prevede espressamente che «si estingue ogni effetto penale».
VI. Abolito criminis	In tale caso, la condanna pregressa non è ostativa al rilascio dell'autorizzazione, essendo venuto meno ogni effetto penale della condanna.
VII. Morte del reo	Chiaramente anche in tale caso, la condanna pregressa non sarebbe ostativa al rilascio dell'autorizzazione.

Ai fini dell'individuazione dei reati gravi, **ostativi al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione AEO**, è stato individuato un elenco di reati, di seguito indicati, da considerare gravi, con la precisazione che – come già specificato – sono sempre esclusi i reati commessi dalle persone fisiche in relazione alla propria sfera personale.

1. di natura tributaria, finanziaria, fallimentare, contro la Pubblica amministrazione o commessi con finalità di terrorismo - anche internazionale - e di eversione dell'ordine costituzionale;
2. previsti dal Codice civile in materia societaria;
3. previsti dal libro secondo del Codice penale o da altre leggi penali per i quali sia prevista la pena, nel massimo edittale, uguale o superiore ad anni 5 di reclusione.

Eventuali procedimenti e/o condanne in capo alle persone di cui all'art. 24 del RE è accertata dall'Ufficio delle dogane che durante le fasi dell'AUDIT acquisisce:

- il certificato generale del casellario giudiziale per uso amministrativo (ai sensi dell'art. art. 28 del DPR 14.11.2002 n. 313);
- il certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p. (“Assunzione della qualità di imputato”);
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai medesimi soggetti di cui sopra, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, secondo i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia;
- la comunicazione antimafia secondo le modalità previste dall'art. 87 e seguenti del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011);
- nonché ulteriori informazioni da richiedere ad altri organismi statali come, ad esempio, la Guardia di Finanza.

Oltre alle attività sopra descritte L'Ufficio procederà ad accertare i seguenti criteri:

1. Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali

Per soddisfare l'articolo 39, lettera b) del CDU, il richiedente deve dimostrare di avere delle scritture contabili che permettano controlli doganali adeguati (il richiedente deve consentire l'accesso fisico o elettronico ai suoi sistemi contabili e alle sue scritture commerciali).

In particolare, i requisiti da rispettare riguardano:

i sistemi contabili; la sicurezza delle scritture aziendali e dei dati;

i sistemi logistici; l'organizzazione amministrativa;

le procedure per la gestione di licenze e autorizzazioni;

le procedure di archiviazione delle scritture; la protezione del sistema informatico.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Il criterio deve essere applicato a tutte le attività doganali del richiedente e la verifica deve essere necessariamente effettuata presso i locali della società richiedente.

Si pone l'accento sull'importanza del possesso, da parte del richiedente, di un'organizzazione amministrativa interna *“che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente”* (art. 25 del RE).

2. Comprovata solvibilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 39, lettera c) del CDU, per comprovata solvibilità finanziaria si intende una situazione finanziaria sana, tale da consentire al richiedente di ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni, tenendo in considerazione le caratteristiche delle proprie attività. Al fine di soddisfare tale criterio, il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) non deve essere oggetto di una procedura fallimentare;
- b) deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei diritti doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- c) deve disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

In particolare, per la valutazione della condizione di cui al punto c), sono presi in considerazione, oltre i *credit score* di riferimento, i principali indici finanziari e patrimoniali ottenuti dal bilancio.

La presente condizione è considerata soddisfatta se la solvibilità del richiedente è attestata per i tre anni antecedenti alla presentazione della domanda.

Qualora il richiedente sia stabilito da meno di tre anni e non sia, dunque, possibile effettuare verifiche approfondite sui precedenti finanziari, a norma dell'articolo 26, par.2 del RE, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili al momento della presentazione dell'istanza.

Il concetto di solvibilità finanziaria è previsto anche da settori diversi da quello dell'AEO, come ad esempio nell'ambito delle garanzie doganali (art. 84 RD o art. 51 delle Disposizioni Nazionali Complementari al CDU) o nell'ambito delle Accise (D.lgs. 504/1995). In tali contesti il riconoscimento di tale requisito tiene conto del possesso dello status dell'AEO, seppur rispettando l'iter procedurale dello specifico settore.

3. Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta

La verifica del criterio di cui all'art. 39, lettera d) del CDU è prevista solo per gli operatori richiedenti l'autorizzazione AEOC (ovvero AEOF).

Fondamentale, al fine di chiarire le modalità attraverso le quali può essere soddisfatto detto criterio, è l'art. 27 del Reg. (UE) n. 2447/2015, il quale stabilisce condizioni diverse (standard pratici di competenza o qualifiche professionali), anche a seconda dei soggetti attraverso i quali esso viene soddisfatto (richiedente, persona responsabile delle questioni doganali dipendente della società oppure soggetto esterno ad essa).

Sia le qualifiche professionali sia gli standard pratici devono riflettere il coinvolgimento specifico del richiedente nelle attività doganali ed il suo ruolo nella catena di approvvigionamento.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Standard pratici di competenza

Con l'articolo 27, par.1, lett. a), il legislatore ha voluto assicurare che il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali disponga di un'esperienza pratica o di conoscenze sufficienti in materia doganale dimostrando di aver acquisito esperienza, almeno triennale in materia doganale (intesa complessivamente e non necessariamente in riferimento al periodo immediatamente precedente la presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'AEO).

La verifica di tale condizione deve essere, quindi, svolta nei confronti del richiedente o di un suo dipendente - individuato come “responsabile delle questioni doganali” - e, in questo secondo caso, è necessario che sussista un rapporto di lavoro tale da creare un legame giuridico tra datore di lavoro (richiedente) e dipendente, pur rimanendo il richiedente responsabile in caso di infrazioni della normativa doganale verificatesi nell'esercizio delle funzioni.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Se, invece, come “responsabile delle questioni doganali” viene individuata una persona esterna all’impresa del richiedente (ad esempio: il trattamento e la gestione delle formalità doganali e logistiche sono esternalizzate a uno spedizioniere doganale), il criterio è rispettato se sussistono le condizioni di seguito riportate:

- l’esistenza di un mandato tra il richiedente e la persona che agisce per suo conto;
- l’esperienza professionale in ambito doganale di almeno tre anni.

La condizione relativa agli “standard pratici di competenza” è, altresì, considerata soddisfatta, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2 del RE, se la persona che lavora per conto del richiedente è in possesso di un’autorizzazione AEOC

3.1 Qualifiche professionali

La “qualifica professionale” è richiamata dall’art. 27, paragrafo 1 lett. b) del RE, il quale considera rispettato il criterio se il dipendente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno dei seguenti organismi:

- 1) l’autorità doganale di uno Stato membro;
- 2) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
- 3) un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per favorire tale qualificazione”.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Per eventuali informazioni sui corsi approvati, forniti dai training providers, che concorrono al soddisfacimento della condizione relativa alla “qualifica professionale ai fini AEO” di cui all'art. 27, par 1, lett b) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447/2015

Il richiedente potrà consultare il seguente link

<https://www.adm.gov.it/portale/elenco-corsi-approvati> .

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

4. Adeguate standard di sicurezza

Il criterio relativo agli adeguate standard di sicurezza, regolato dall'articolo 39, lettera e) del CDU, deve essere rispettato solo se l'operatore economico presenta domanda per l'autorizzazione AEOS (ovvero AEOF). Per tale autorizzazione il richiedente è tenuto a soddisfare una serie di condizioni e deve dimostrare di essere in possesso di una elevata conoscenza delle misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento.

Le condizioni da soddisfare, come disposto dall'articolo 28 del RE, riguardano:

la sicurezza degli edifici;

- adeguate misure di controllo degli accessi;
- la sicurezza delle merci (aree di spedizione, zone di trasporto e banchine di carico);
- la sicurezza dei partners commerciali;
- la sicurezza dei fornitori di servizi;
- la sicurezza del personale.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

È importante che l'esame del criterio di sicurezza sia effettuato per tutti i locali utilizzati per le attività del richiedente disciplinate dalla regolamentazione doganale (es. un deposito in cui sono immagazzinate merci destinate all'esportazione; invece, un deposito in cui sono immagazzinate solo merci che si trovano in libera pratica, è rilevante ai fini della sicurezza solo in presenza di particolari dubbi dell'amministrazione doganale).

In caso di aziende in possesso di più locali, se le tempistiche previste per effettuare l'audit non consentono di esaminarli tutti, i Team AEO degli Uffici delle Dogane possono decidere di verificarne un campione, programmando la valutazione dei rimanenti locali nel successivo piano di monitoraggio.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Come stabilito dall'articolo 28, par.1, lett. h) del RE, è necessario designare un responsabile per le questioni legate alla sicurezza, funzione che può essere svolta sia da un dipendente interno all'azienda sia da un soggetto esterno.

La persona di contatto designata deve essere sempre comunicata alle amministrazioni doganali competenti al rilascio e al monitoraggio dell'autorizzazione AEO.

Il criterio deve essere applicato a tutte le attività doganali del richiedente e la verifica deve essere necessariamente effettuata presso i locali della società richiedente.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Tutti i requisiti e le condizioni sopra menzionati devono essere posseduti dall'operatore economico e verificati dall'Amministrazione doganale in sede di attività di audit.

Tale attività viene svolta dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, dopo l'avvenuta accettazione dell'istanza da parte della Direzione Dogane, Ufficio AEO centrale.

Le attività di audit consentono di avere una conoscenza approfondita dell'operatore e un quadro circostanziato delle attività dello stesso, attraverso la raccolta di evidenze oggettive, informazioni operative e documentali acquisite anche sul campo dagli auditor doganali.

Si sottolinea, dunque, l'importanza della necessaria collaborazione/comunicazione tra l'operatore e il team di auditor degli Uffici delle dogane affinché le attività di audit si svolgano in modo rapido e in condizioni di efficienza.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Con la Circolare 14/2024 ADM ha ribadito quanto già indicato all'art. 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE) che al punto 3 dispone “al fine di accertare se i criteri di cui all'articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l'esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell'articolo 127 del presente regolamento”.

Sono da considerare esperti gli spedizionieri doganali, i Centri di Assistenza Doganale nonché altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. rilascio di attestato da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali/ordini professionali di:

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

- a) attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni;
- b) regolare pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale.

2. assenza delle circostanze indicate dall'articolo 127 del RE.

La condizione di cui al punto 1.a) viene considerata soddisfatta se il professionista è autorizzato AEO.

Resta fermo che - pur tenendo conto degli elementi forniti dagli spedizionieri doganali, o da altri professionisti, in qualità di esperti - la valutazione finale e la consequenziale adozione delle decisioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'art.39, lett. b), c) ed e) del CDU, rientra nell'ambito di competenza esclusiva di questa Agenzia che, qualora lo ritenga, può comunque effettuare l'attività di Audit anche su aspetti per i quali sono state fornite le citate valutazioni.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

PROCEDURA DI RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE AEO

Lo Stato membro presso cui deve essere presentata l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO, a norma dell'art.22, par.1, terzo comma del CDU, è quello in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e dove viene effettuata almeno una parte delle attività doganali.

Se non è possibile determinare chiaramente lo Stato membro che deve fungere da amministrazione doganale di rilascio sulla base del già menzionato principio generale, si applicano gli articoli 12 o 27 del RD.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

L'articolo 12 del RD stabilisce che l'amministrazione doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità principale a fini doganali - ad esempio il luogo in cui si trova la sede amministrativa dell'impresa richiedente), che consentono all'amministrazione doganale di prendere una decisione.

L'articolo 27 del RD stabilisce, specificamente per l'AEO, che se l'amministrazione doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del CDU o dell'articolo 12 del RD, la domanda è presentata alle amministrazioni doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

“nell’eventualità in cui le condizioni suddette dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.”

Si precisa inoltre, che l’Ufficio competente ai fini della gestione dell’autorizzazione AEO deve coincidere con l’Ufficio competente per la garanzia globale valida in Italia, qualora il soggetto richiedente ne sia in possesso.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

I requisiti AEO: il sistema di gestione delle scritture contabili

TEMPISTICHE E ITER PROCEDURALE

Le procedure dettate dalla normativa unionale impongono modalità e soprattutto tempistiche che devono essere necessariamente rispettate. Il processo decisionale per concedere lo status di AEO deve concludersi **entro 120 giorni**, ai sensi dell'art.22, par.3 del CDU. Tale scadenza può essere prorogata:

- di 60 giorni di calendario, ai sensi dell'art.28, par.1 del RD e il richiedente deve essere informato della proroga prima della scadenza dei 120 giorni;
- su richiesta del richiedente e in accordo con l'Ufficio delle Dogane competente, al fine di realizzare gli adeguamenti necessari al soddisfacimento dei criteri richiesti. La proroga richiesta deve avere una durata ragionevole in considerazione degli adeguamenti da realizzare, ai sensi dell'art.22, par.3, comma 3 del CDU;
- se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39, lettera a) del CDU, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

I requisiti AEO: il sistema di gestione delle scritture contabili

L'autorizzazione che concede la qualifica di AEO, ai sensi dell'art.29 del RD ha validità a partire dal 5° giorno successivo all'adozione della decisione.

competente all'accettazione delle istanze, al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni AEOC, AEOS e AEOF è l'**Ufficio AEO centrale della Direzione Dogane.**

La fase istruttoria preventiva all'accettazione delle istanze, compresa la proposta di accettazione o diniego delle stesse, l'attività di audit per il rilascio, monitoraggio o riesame dell'autorizzazione AEO, le proposte di sospensione o revoca di un'autorizzazione AEO, sono di competenza **dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.**

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività di audit spettano alle **Direzioni Territoriali** nel cui ambito territoriale insiste il già menzionato Ufficio delle Dogane.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA (RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE)

L'istanza deve essere presentata dall'operatore in formato elettronico tramite il portale GTP, raggiungibile al seguente link <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>, unitamente e obbligatoriamente al Questionario di Autovalutazione (QAV). Il citato questionario e l'ulteriore modulistica sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A seguito della ricezione dell'istanza per una delle due tipologie di autorizzazione (AEOC o AEOS, ovvero AEOF), l'Ufficio delle Dogane competente deve verificare, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la sussistenza dei seguenti elementi:

- il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- la domanda è stata presentata allo SM competente;
- il richiedente è in possesso di un codice EORI;
- la domanda non è stata presentata nei tre anni successivi ad una revoca;
- il QAV è stato debitamente compilato e correttamente presentato.

Ai sensi dell'art. 12 del RE, se l'istanza non contiene tutti i dati necessari, l'Ufficio delle Dogane chiede, entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della stessa, di fornire le informazioni supplementari. Solo una volta completata la verifica delle condizioni e delle informazioni, da parte dell'Ufficio territorialmente competente, si può procedere all'accettazione formale della domanda, a cura dell'Ufficio AEO centrale.

Il richiedente deve essere sempre informato dell'accettazione o della mancata accettazione della domanda. Nel caso di mancata accettazione devono esserne specificati i motivi.

ATTIVITÀ DI AUDIT

A seguito dell'accettazione dell'istanza, l'Ufficio delle Dogane competente procede a dare avvio alle attività di audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta. L'attività di audit **deve essere conclusa entro 80 giorni dalla data di accettazione dell'istanza**. Tuttavia, tale termine può essere prorogato:

per un massimo di 30 giorni dall'Ufficio delle Dogane per concludere l'attività di audit;

dall'operatore in caso di adeguamenti da effettuare, in tal caso l'operatore deve indicare una durata ragionevole in considerazione degli adeguamenti da realizzare.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Al termine della propria attività, l'Ufficio delle Dogane rilascia all'Operatore Economico l'apposito modulo denominato “**Referto alla parte**”, referto di fine audit, comprensivo delle eventuali indicazioni sui rischi rimanenti e misure correttive, nonché della programmazione del successivo piano di audit; in seguito, trasmette i modelli, completi in ogni parte, alla competente Direzione Territoriale che provvede ad esaminarli, validarli ed inviarli alla Direzione Dogane.

L'Ufficio AEO centrale, ricevuta tutta la documentazione dalla Direzione Territoriale competente, procede alla definitiva valutazione, all'adozione della decisione finale e alla notifica all'Operatore Economico, con l'indicazione del livello di affidabilità accordato (A oppure AA).

L'Ufficio AEO centrale, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori elementi informativi o un supplemento di istruttoria al termine della quale procede all'adozione della decisione finale.

ESITO DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

L'esito delle attività di audit che, come detto, è comunicato alla parte mediante la notifica del referto, può essere positivo, negativo o *momentaneamente negativo*.

Esito positivo - Rilascio autorizzazione. In caso di esito positivo, tutta la documentazione acquisita in corso di audit viene trasmessa all'Ufficio AEO centrale, per il tramite delle Direzioni territoriali, L'Ufficio AEO centrale, qualora non siano emersi motivi ostativi, provvede a rilasciare l'autorizzazione e ne dà comunicazione agli altri Stati membri e all'operatore economico.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

In caso di esito negativo – Diniego, la relazione è condivisa con la Direzione territoriale che, previa validazione, la trasmette all'Ufficio AEO centrale. Quest'ultimo se ne condivide le motivazioni ostative, le comunica all'operatore economico concedendogli la possibilità di esprimere, entro 30 giorni, il proprio punto di vista (**diritto di essere ascoltati**) in base a quanto disposto dall'art. 22 par. 6 del CDU secondo le modalità e i termini indicati dagli artt. 8 e 9 del RE e l'art. 8 del RD. Le eventuali osservazioni trasmesse dall'operatore sono valutate dall'Ufficio AEO centrale di concerto con le Strutture territoriali competenti. In assenza di elementi tali da superare le motivazioni ostative al rilascio, l'Ufficio AEO centrale trasmette il provvedimento di diniego al soggetto richiedente. Il provvedimento deve contenere, oltre alle motivazioni, anche l'Organo competente e i termini per un eventuale ricorso. Il diniego, a differenza della revoca, non impedisce l'accettazione di una nuova istanza, che può essere presentata anche prima dei tre anni successivi. Diversamente, qualora le motivazioni addotte dall'operatore vengano ritenute esaustive, l'Ufficio AEO centrale potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Esito momentaneamente negativo. Qualora nel corso dell'audit emergano criticità che l'operatore economico, di concerto con il team di audit, ritiene di poter sanare in un tempo ragionevole attraverso l'attivazione di specifiche azioni correttive di tipo gestionale e/o operativo, può avvalersi di un periodo di proroga dei termini per l'adozione della decisione. Trascorso questo ulteriore termine (che non dovrebbe essere superiore ai sei mesi), il team effettua un supplemento di audit teso ad accertare che l'operatore si sia adeguato a quanto evidenziato nella prima fase dell'audit. Anche in tale caso, deve essere redatta la relazione conclusiva indicando le criticità che hanno portato alla richiesta di proroga dei termini da parte dell'operatore economico, le azioni correttive poste in essere e il giudizio di affidabilità finale. Tale relazione viene tempestivamente inviata alla Direzione Territoriale competente che, previa validazione, provvede all'invio all'Ufficio AEO centrale per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui la realizzazione delle azioni correttive necessarie per rispettare i criteri richieda un periodo di tempo più esteso, l'operatore economico può essere invitato a valutare l'opportunità di rinunciare al rilascio dell'autorizzazione e a presentare una nuova istanza, una volta attuate le azioni correttive ed eliminate le criticità riscontrate.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Al termine delle attività di audit, l'Ufficio delle Dogane compila il profilo correttivo dell'operatore esprimendo un giudizio su tutti i criteri ex art. 39 del CDU, alla luce dei quali il sistema assocerà ad ogni operatore uno dei seguenti livelli di affidabilità:

- Affidabilità A (con riduzione dei controlli dal 10% al 50%);
- Affidabilità AA (con riduzione dei controlli dal 51% al 90%).

L'autorizzazione AEO non è soggetta a limiti temporali.

GESTIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AEO

Come già precedentemente detto, l'autorizzazione AEO non ha limiti temporali, pertanto, gli Stati membri devono valutare periodicamente che l'operatore economico continui a rispettare i criteri e le condizioni dello status AEO utilizzando le tecniche e le modalità previste dalle norme unionali.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, e dell'articolo 38, paragrafo 1 del CDU, lo status di AEO è soggetto a monitoraggio da parte delle amministrazioni doganali.

Il monitoraggio si differenzia a seconda delle modalità con cui viene effettuato:

Monitoraggio in ufficio: sulla base della documentazione e delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione del team di audit;

Monitoraggio con accesso: oltre alle attività effettuate nel monitoraggio in ufficio, prevede l'accesso presso l'operatore economico con visite presso i suoi locali.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Il monitoraggio si può concludere confermando il mantenimento dello status AEO, con possibilità di convalida o con variazione del livello di affidabilità A o AA precedentemente accordato.

Qualora nel corso dell'accesso si rinvenivano elementi e ragionevoli motivi di supporre che le condizioni/criteri non siano più rispettati dal soggetto AEO, si procede al riesame parziale o completo dell'autorizzazione.

L'ufficio procederà con una visita in loco con cadenza almeno triennale;
per i casi in cui l'operatore economico cui è stato concesso lo status di AEO abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, gli Uffici delle Dogane devono effettuare un'attività di monitoraggio nel corso del primo anno successivo alla concessione dello status

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Occorre, infine, evidenziare che il monitoraggio periodico è responsabilità principale dell'operatore economico e deve far parte dei suoi sistemi di controllo interno. Pertanto, tali attività di monitoraggio debbono essere effettuate oltre che dall'Amministrazione doganale anche dallo stesso operatore economico, attraverso **l'attività di automonitoraggio** (da effettuare utilizzando l'apposito modello e che deve essere presentato entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno).

Ai fini della valutazione della compliance del soggetto, si ribadisce l'importanza della puntuale presentazione, nei termini sopra indicati, del modello in questione che sarà visionato dall'Ufficio per accertare la sua corretta e completa redazione.

RIESAME

Il riesame dei requisiti e delle condizioni, oltre che nei casi segnalati nella relazione conclusiva degli audit di primo rilascio, deve essere effettuato dagli Uffici delle Dogane, ai sensi dell'art.15, par.1 del RD, nei seguenti casi:

- a) modifiche della pertinente normativa dell'Unione che incidono sulla decisione;
- b) qualora nel corso del monitoraggio emergano elementi tali da renderlo necessario;
- c) se le informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 2 del CDU, o da altre autorità lo rendano necessario.

In funzione del caso specifico, può avere luogo un riesame totale o parziale dei criteri o delle condizioni. Il riesame dell'autorizzazione AEO può concludersi con esito positivo (con conferma o con variazione del livello di affidabilità A o AA precedentemente accordato) o può avere un esito negativo. In questo ultimo caso l'autorizzazione AEO sarà sottoposta a sospensione o revoca.

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

SOSPENSIONE

La sospensione dello status di AEO comporta l'interruzione temporanea dell'autorizzazione per un determinato periodo. L'articolo 16 del RD prevede i seguenti tre casi di sospensione, la cui durata è disciplinata nel successivo art. 17:

- a) l'amministrazione doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito. In tal caso il periodo di sospensione può essere determinato autonomamente dall'amministrazione doganale, ma non può essere superiore a 30 giorni, salvo debba attendersi che sia accertata la commissione dell'infrazione grave o reiterata o del reato grave di cui all'art. 39, lettera a) del CDU.

- b) L'amministrazione doganale ritiene che le condizioni/obblighi connessi alla decisione non siano più soddisfatte/rispettate e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi. In tal caso il periodo di sospensione, per il quale non è stato previsto un termine massimo, è stabilito dall'Ufficio AEO centrale anche sulla base della proposta trasmessa dal titolare dello status e può comunque essere prorogato. È, infatti, cura dell'operatore comunicare al competente Ufficio delle dogane, entro la scadenza di tale periodo, l'adozione dei provvedimenti necessari o chiedere l'eventuale proroga della sospensione. L'Ufficio delle dogane può accogliere la richiesta di proroga, purché sussista la buona fede del richiedente (non dev'essere accolta nel caso in cui venga richiesta per evitare la revoca) e l'Ufficio AEO centrale ne registra il dato nella banca dati unionale.

- c) il destinatario della decisione chiede la sospensione dell'autorizzazione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste o di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa unionale. Come per il caso precedente, il periodo di sospensione, per il quale non è previsto un termine massimo, è stabilito dall'amministrazione competente sulla base della proposta trasmessa dal titolare dello status, che è tenuto, ove non chieda una proroga della sospensione, a comunicare per tempo il ripristino delle condizioni.

Sospensione parziale di un'autorizzazione Qualora nel caso di un'autorizzazione AEOF (AEOC + AEOS) la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 39, lett. d) del CDU, l'autorizzazione AEOC è sospesa e l'autorizzazione AEOS resta valida (articolo 34, par.3 del RE). Qualora, invece, la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 39, lett. e) del CDU, l'autorizzazione AEOS è sospesa e l'autorizzazione AEOC resta valida (articolo 34, par.3 del RE).

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

REVOCA

La revoca di un'autorizzazione AEO è disposta, ai sensi dell'articolo 28, par. 1, lett. a) e b) del CDU, nei seguenti casi:

- a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua concessione;
- b) su richiesta del destinatario della decisione.

L'Ufficio delle dogane, di concerto con la Direzione Territoriale competente, qualora ritenga che vi siano i presupposti per la revoca dell'autorizzazione AEO, informa, indicando la motivazione, l'Ufficio AEO centrale che provvede ad emettere un provvedimento formale di revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione. Trattandosi di decisione con conseguenze sfavorevoli all'operatore, deve applicarsi quanto previsto in merito al diritto di essere ascoltati, per cui si rimanda a quanto già indicato precedentemente per la decisione di diniego

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

L'eventuale provvedimento di revoca deve contenere l'esito delle verifiche effettuate, le relative motivazioni, oltre che l'Organo e i termini per un eventuale ricorso. Come previsto dall'art. 11 RD, a seguito del provvedimento di revoca per i motivi di cui al punto a), l'operatore economico non può presentare una nuova istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione AEO in nessuno Stato membro nei tre anni successivi alla revoca.

Revoca parziale di un'autorizzazione Qualora nel caso di un'autorizzazione AEOF (AEOC + AEOS) la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 39, lett. d) del CDU, l'autorizzazione AEOC è revocata e l'autorizzazione AEOS resta valida (articolo 34, par.3 del RE). Qualora, invece, la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 39, lett. e) del CDU, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC resta valida (articolo 34, par.3 del RE).

L'Operatore Economico Autorizzato (AEO)

ANNULLAMENTO

A differenza della revoca, l'annullamento, disciplinato dall'art. 27 CDU, produce effetti dalla data di inizio validità della decisione. Tale disposizione è di rara applicazione, anche perché prevede che siano verificate tutte e tre le seguenti condizioni:

- a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
- b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
- c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

Come previsto dall'art. 11 RD, anche il caso di annullamento dell'autorizzazione AEO, così come per la revoca, comporta l'impossibilità di accettare nei tre anni successivi un'istanza presentata dallo stesso richiedente e avente lo stesso oggetto. Trattandosi di decisione con conseguenze sfavorevoli all'operatore, deve applicarsi quanto previsto in merito al diritto di essere ascoltati.

GRAZIE
Luigi Valleriani

** “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo ADM o i loro rappresentanti”*